



LINEE GUIDA

“Linee guida sulla consulenza tecnica d’ufficio nei procedimenti in materia di rapporti familiari”

**A cura del Gruppo di
Lavoro Separazioni e
Divorzi della Commissione
CTU – Area Funzioni
Giudiziarie**

CONSIGLIERE DELEGATO
Maria Luisa Campise

CONSIGLIERE CODELEGATO
Felice Ruscetta

PRESIDENTE
Carmine Franco D'Abate

SEGRETARIO
Gennaro Brescia

COMPONENTI
Florinda Aliperta
Luca Corvi
Giovanna Greco
Giovanni Lanza
Pellegrino Minicozzi
Giampiero Sirleo

ESPERTO
Giuseppe Buffone

RICERCATORI FNC
Cristina Bauco
Maria Adele Morelli

Indice

Introduzione	4
1. Accertamento, ricognizione e misurazione della capacità reddituale	6
1.1 Premessa	6
1.2 Documentazione necessaria per l'indagine reddituale	10
1.3 Modalità di ricerca	11
1.4 Le metodologie di verifica per gli accertamenti.....	14
1.5 Le indagini bancarie e l'archivio dei rapporti	16
1.6 Il software Serpico e il suo utilizzo.....	20
1.7 Metodologia di analisi del reddito complessivo	22
1.8 Metodologia di analisi degli oneri deducibili e delle detrazioni di imposta	33
1.9 Accertamento dell'effettivo tenore di vita antecedente alla separazione (o al divorzio).....	33
2. Gli accertamenti patrimoniali: metodologia di accertamento	34
2.1 Premessa	34
2.2 Patrimonio immobiliare.....	34
2.3 Patrimonio mobiliare.....	35
3. Il regolamento (CE) n.4/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008	39
4. Quesito tipo CTU contabile	40
Conclusioni	42

Introduzione

Oggetto principale del presente lavoro è la definizione di corrette pratiche di determinazione della posizione reddituale e patrimoniale dei coniugi da parte dell'ausiliario del Giudice cui venga richiesto di stabilire l'*an e il quantum* dell'assegno di mantenimento nell'ambito delle controversie di separazione o divorzio.

Con le presenti linee guida si vuole, infatti, fornire un valido supporto agli accertamenti tecnici di natura patrimoniale – reddituale nella determinazione del contributo di mantenimento dei figli e del coniuge.

Per la complessità della materia fiscale e per le oggettive difficoltà dei giudici e degli avvocati di decifrare la relativa documentazione acquisita agli atti, gli accertamenti di natura tecnica nella cause di famiglia necessitano della nomina di un consulente tecnico, con competenze specifiche, quali quelle dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Il professionista nominato deve necessariamente svolgere tali incarichi con professionalità e massima obiettività, cercando di ottenere la collaborazione dei legali e dei consulenti coinvolti e, soprattutto, facilitando per quanto possibile un accordo volontario tra le parti.

Allo scopo di fornire un'utile guida per lo svolgimento dell'attività di CTU nell'ambito dei procedimenti di separazione e divorzi è stata strutturato questo lavoro che si compone di una prima parte, relativa alle metodologie di accertamento da parte del C.T.U. della posizione reddituale del coniuge oggetto d'indagine, e di una seconda parte dedicata agli accertamenti di carattere patrimoniale residuali.

A seguito della recente approvazione del disegno di legge n. 2081, recante "*Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze*", si ritengono applicabili le indicazioni che verranno fornite anche ai casi di scioglimento dell'unione civile e, nei limiti di compatibilità, alla cessazione della convivenza di fatto.

In proposito, occorre sottolineare che l'art. 1, comma 25, del menzionato disegno di legge, stabilisce l'applicazione allo scioglimento dell'unione civile, in forza rinvio esplicito, della disciplina dettata per i casi di scioglimento del matrimonio, e nello specifico, tra gli altri, agli articoli 4, 5, primo comma, e dal quinto all'undicesimo, della Legge 1 dicembre 1970, n.898, in quanto compatibili.

Differentemente, per la convivenza di fatto l'art. 1 al comma 65 del menzionato disegno di legge specifica che in caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e

non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell'articolo 438, secondo comma, del codice civile.

Di conseguenza, gli alimenti saranno dovuti in proporzione al bisogno del convivente che li domanda e alle condizioni economiche del convivente tenuto a somministrarli, nei limiti di quanto sia necessario alla vita del convivente-richiedente, avuto riguardo alla sua posizione sociale. Inoltre, è previsto che ai fini della determinazione dell'ordine degli obbligati ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, l'obbligo alimentare del convivente è adempiuto con precedenza sui soli fratelli e sorelle.

1. Accertamento, ricognizione e misurazione della capacità reddituale

1.1 Premessa

Nel giudizio di separazione, quando si tratta di quantificare l'assegno di mantenimento, il Giudice è chiamato, innanzitutto, ad accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio disponendo gli opportuni accertamenti patrimoniali, per poi procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della domanda.

Per tale ragione, spesso, nel provvedimento di fissazione dell'**udienza** presidenziale è contenuto l'espresso invito alle parti di depositare una serie di documenti comprovanti l'entità del patrimonio e i loro redditi.

A tal fine, va rilevato che il richiamo al deposito fra gli atti introduttivi delle «*ultime*» dichiarazioni dei redditi viene interpretato dalla maggior parte dei tribunali come richiamo alle dichiarazioni fiscali relative all'ultimo triennio.

Di regola, tuttavia, il valore probatorio delle dichiarazioni dei redditi può essere relativo e non consente di rilevare con certezza l'effettiva situazione economica e patrimoniale della parte.

Vi sono, infatti, casi in cui la dichiarazione dei redditi è addirittura redatta, nell'anno (o negli anni) anteriore alla separazione, con lo scopo di far apparire una situazione di maggiore indigenza in vista della separazione attraverso le tecniche più svariate: apparenti dimissioni o revoche da alcune cariche sociali nelle società di famiglia, con conseguente o parallela riduzione degli emolumenti; mancata distribuzione di utili da parte delle dette società; operazioni articolate per "dirottare" parte degli emolumenti verso soggetti terzi e società fiduciarie; operazioni e accordi con istituti bancari, scritture private con i propri familiari (con o addirittura senza data certa) attestanti debiti di varia natura (per pretesi risanamenti di donazioni effettuate anni prima, magari in funzione del matrimonio, che vengono qualificate come prestiti) o addirittura retrocessioni di immobili.

Ne deriva, pertanto, che qualora le informazioni di natura economica o le dichiarazioni dei redditi dei coniugi dovessero apparire non verosimili e i dati così raccolti fossero in contrasto con il tenore di vita del soggetto coinvolto, l'Autorità Giudiziaria potrà, se necessario, anche dietro richiesta di uno dei coniugi o di entrambi, disporre un ulteriore approfondimento probatorio che non si limiti alla valutazione delle dichiarazioni dei redditi presentate dalle parti o all'audizione dei testimoni in grado di fornire informazioni utili.

È prevista, infatti, la possibilità per il Giudice di avvalersi della collaborazione della Polizia Tributaria a cui potrà essere delegato il compito di svolgere precise indagini patrimoniali sulle condizioni dei coniugi o disporre una consulenza tecnica di ufficio con la nomina di un ausiliario al quale affidare i compiti, di regola, attribuiti alla Guardia di Finanza.

In particolare, le attività che il Giudice può richiedere consistono:

- nell'acquisizione e comunicazione di informazioni con l'accesso ai sistemi informativi dell'Anagrafe tributaria, delle Camere di Commercio, del Pubblico registro automobilistico, delle Conservatorie dei registri immobiliari, in modo da verificare la corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto risulta all'Amministrazione finanziaria;
- nell'attività di valutazione effettuata dalla Guardia di Finanza e/o attraverso la nomina di consulente tecnico di ufficio per la verifica e analisi dei dati economici già raccolti.

Ovviamente, il limite delle indagini svolte dalla Polizia Tributaria o delle verifiche espletate dal consulente tecnico di ufficio è rappresentato dalla difficoltà di individuare quella parte del patrimonio, facente capo all'obligato, ma eventualmente intestata a terzi in modo fittizio, proprio con il preciso fine di simulare uno stato di indigenza e di sottrarsi così al dovere di mantenimento.

In questo ultimo caso, sarà il coniuge interessato, certamente più informato sulle condizioni finanziarie dell'altro e sul suo reale tenore di vita, a dover suggerire al Giudice quegli elementi da cui ritenere verosimile l'esistenza di una parte del patrimonio occultata.

Infine, per poter dimostrare le effettive disponibilità economiche della controparte, il coniuge potrà ricorrere anche a ulteriori strumenti di indagine, quali, ad esempio, la richiesta di ordinare l'esibizione ex art. 210 c.p.c. di precisi documenti, anche rivolti a soggetti terzi ed estranei alla causa (quali ad es. il datore di lavoro per l'esibizione delle buste paga o ancora la Banca presso la quale la parte detiene un conto corrente).

Elemento centrale per la determinazione dell'assegno di mantenimento (al coniuge e/o ai figli) è l'accertamento della capacità reddituale dei soggetti coinvolti nel "conflitto familiare".

Sul punto è importante rimarcare un concetto ripreso più volte dalla giurisprudenza di merito e di legittimità :«*In tema di quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge e dei figli, la dichiarazione dei redditi del coniuge onerato ha una funzione tipicamente ed esclusivamente fiscale, mirando a normalizzare ed a porre su un terreno di reciproca fiducia i rapporti tra uffici e contribuente; essa, pertanto, a cagione della sua natura e dello scopo precipuo per il quale è stata formata, non è riferibile con uguale valore a rapporti estranei al*

sistema tributario, e, conseguentemente, non può avere efficacia vincolante per il giudice chiamato a fissare l'importo dell'assegno di mantenimento¹».

Ne deriva, di conseguenza, che l'elaborato peritale dell'ausiliario del Giudice, nel caso di specie, un tecnico con competenze specifiche tributarie, aziendalistiche e contabili, dovrà valorizzare il dato fiscale della dichiarazione dei redditi, estendendo l'indagine anche al di là del "perimetro" fiscale/reddituale, incrociando e comparando il dato fiscale con altri elementi rivelatori della capacità di spesa, come ad esempio il patrimonio mobiliare ed immobiliare, ma anche e soprattutto le movimentazioni bancarie *lato sensu* considerate, al fine di pervenire alla determinazione della effettiva capacità reddituale e finanziaria del soggetto obbligato.

Nel processo di accertamento e quantificazione del reddito, pertanto, particolare attenzione merita la "dichiarazione annuale dei redditi" (Modello Unico o Modello 730), documento base per l'indagine, che compendia, nel suo più importante "quadro" (quadro RN), tutti i redditi esposti negli altri "quadri" (RA, RB, RE, RF, RG, RH) della dichiarazione, tranne quelli inseriti nel quadro RM che godono di una tassazione separata.

I redditi inseriti in dichiarazione, normalmente, hanno una fonte verificabile (si pensi alla Certificazione Unica per i redditi da lavoro dipendente) che deve essere acquisita ed analizzata, al fine di dotare la perizia di un contenuto informativo/reddituale il più aderente possibile alla effettiva capacità reddituale del soggetto esaminato e scongiurare risultati finali alterati da dichiarativi fiscali non corretti e/o comunque non corrispondenti alla realtà.

A tal proposito, la tecnica di analisi del CTU sarà subordinata dalla tipologia di reddito prodotto dal soggetto esaminato come accade, ad esempio, nell'accertamento della capacità reddituale di un soggetto titolare di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, che implica necessariamente un'analisi assai articolata e finalizzata ad individuare possibili manovre, illegittime, messe in atto solo al fine di ridurre il reddito dichiarato.

E' importante, come si dirà nella parte dedicata al reddito d'impresa, tenere in considerazione alcuni costi inseriti in Unico a deducibilità parziale, ma che finanziariamente hanno avuto un

¹Cass. Civ., Sez. I, 23 luglio 2008, n. 20352,: " *Le dichiarazioni dei redditi dell'obbligato, in quanto svolgono una funzione tipicamente fiscale, non rivestono, in una controversia concernente l'attribuzione o la quantificazione dell'assegno di divorzio valore vincolante per il giudice il quale, nella sua valutazione discrezionale, bene può disattenderle, fondando il suo convincimento su altre risultanze probatorie. Inoltre legittimamente il giudice del merito, nel determinare ai fini in questione il reddito dei coniugi, tiene conto delle potenzialità dell'attività di impresa esercitata dal coniuge obbligato e dall'entità oggettiva degli immobili di cui quest'ultimo risulti proprietario, prescindendo dalle risultanze delle dichiarazioni dei redditi*".

esborso maggiore o viceversa ammortamenti di cespiti acquisiti in passato che non generano più uscite finanziarie ma riducono sensibilmente il reddito d'impresa.

È altresì fondamentale condurre i risultati finali in termini di flussi (entrate/uscite) e non di reddito nominale.

Pertanto, è indispensabile, per ogni tipologia di reddito, considerare anche i cosiddetti costi di struttura, si pensi ad esempio ai tributi locali che incidono sugli immobili e agli oneri fiscali/contributivi (imposte dirette e contributi previdenziali) che in molti casi dimezzano il reddito lordo dichiarato, creando un disallineamento tra reddito nominale e disponibilità finanziaria effettivamente disponibile per sé e per la famiglia.

Quest'ultima considerazione conduce ad un'altra importante riflessione: la quantificazione dell'effettiva capacità reddituale richiesta dal Giudice in queste perizie tecniche si avvicina più al concetto di *"spazio finanziario disponibile"* delle parti in causa che al concetto di reddito complessivo richiesto dal T.u.i.r.. Ovviamente la prima grandezza (spazio finanziario disponibile) è influenzata prevalentemente dalla seconda (reddito netto prodotto).

Inoltre, particolare attenzione dovrà essere prestata a tutte quelle tipologie di redditi che non transitano dal *"dichiarativo fiscale"*, per espressa previsione normativa (redditi esenti, a tassazione separata o già tassati in via definitiva alla fonte) o per *"irregolarità"* nella condotta fiscale del contribuente, da ricostruire con altra apposita documentazione e/o indagini.

In ultimo, va riferito che *"il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio rileva per la determinazione in astratto del tetto massimo dell'assegno"* (in termini di tendenziale adeguatezza al fine del mantenimento del tenore di vita pregresso). Quindi, in concreto, tale parametro va bilanciato, caso per caso, con tutti gli altri criteri normativamente posti nello stesso art. 5 della L. 1 dicembre 1970, n. 898. Questi criteri sono fondamentali e concorrono tutti nel bilanciamento, aumento, diminuzione e azzeramento dell'importo dell'assegno².

Anche secondo il più recente orientamento della Corte Costituzionale il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio non costituisce l'unico parametro di riferimento ai fini della statuizione sull'assegno divorzile ma va bilanciato per ogni singolo caso con gli altri parametri normativamente postulati.

²Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 5 febbraio 2014, n. 2546; In senso conforme, Cass. Civ., 28 ottobre 2013, n. 24252; Cass. Civ., 21 Ottobre 2013, n. 23797.

In conseguenza di tali principi, la somma considerata in astratto va temperata sulla condizione e sul reddito dei coniugi, sul contributo personale ed economico dato da ognuno alla formazione del patrimonio comune, sulla effettiva durata del matrimonio, sulle concrete ragioni della decisione, ciò affinché la valutazione astratta si vesta dell'abito perfetto per la situazione particolare³.

Come anticipato in premessa, è bene precisare che quanto sin qui riferito va "adattato" nel caso di controversie in cui pure debba essere stabilito un obbligo al mantenimento o alimentare, ma in contesti familiari diversi da quello fondato sul matrimonio. Si fa riferimento ai casi delle unioni civili e delle convivenze di fatto, come regolate dalla Legge cd. Cirinnà: in quel caso, è pure possibile che insorga controversia per obbligazioni alimentari. Quanto all'unito civilmente, per l'assegno eventualmente spettante al termine dell'unione; quanto al convivente, per l'assegno alimentare eventualmente di spettanza, al termine della relazione. Quando, nelle odierne linee guida, si fa riferimento al "coniuge", i rilievi sono pure applicabili nel caso del convivente o unito civilmente, ma con i doverosi adattamenti in ragione della specifica tipologia di assegno richiesto *rebus sic stantibus*.

1.2 Documentazione necessaria per l'indagine reddituale

La documentazione fiscale necessaria per lo svolgimento delle operazioni peritali deve provenire direttamente dall'Agenzia delle Entrate, a seguito degli esiti delle indagini effettuate della Guardia di Finanza o direttamente attraverso le autorizzate acquisizioni da parte del CTU. Analogo ragionamento vale per i documenti rinvenibili dall'Anagrafe dei rapporti bancari, di cui si tratterà più diffusamente in seguito.

Come già riferito, il documento più importante ottenuto attraverso le verifiche presso l'Anagrafe Tributaria, è rappresentato dalla dichiarazione dei redditi (modello Unico o modello 730).

Va rilevato, infatti, che le dichiarazioni dei redditi fornite dalle parti e/o depositate in giudizio, ancorché corredate dalle ricevute di trasmissione telematica, espongono il CTU a potenziali errori, in quanto, sovente, si verificano casi di successiva presentazione di dichiarazioni integrative e/o rettificative, sempre riferite allo stesso periodo d'imposta, che possono contenere variazioni del reddito rispetto alla dichiarazione originariamente presentata, con la

³Cfr. Corte Cost., 9 febbraio 2015, n. 11.

conseguenza che risulta opportuno che le dichiarazioni dei redditi considerate dal nominato consulente, nonché tutti gli altri dichiarativi fiscali, provengano direttamente dal canale autentico dell'Amministrazione finanziaria.

Oltre al Modello Unico (o 730), attraverso l'accesso all'anagrafe tributaria è necessario acquisire tutti i modelli 770 (semplificato e ordinario) contenenti il "codice fiscale" interrogato, per incrociarli con la dichiarazione dei redditi e qualunque altro documento rilevatore di redditi, ad esempio nel caso di un avviso di accertamento per compensi e/o ricavi non dichiarati.

Analoga ricerca deve essere condotta presso il Registro delle Imprese, ormai informatizzato e fruibile attraverso procedure telematiche, al fine di rilevare eventuali partecipazioni in società di persone e/o di capitali o cariche di amministratore di società, nonché titolarità di imprese individuali o familiari.

Quest'ultima ricerca è finalizzata ad incrociare i dati del Registro delle Imprese, come sopra accennato, con il quadro RH del modello Unico (così come verrà approfondito nei paragrafi successivi).

Infine, è necessario che l'indagine venga approfondita attraverso la richiesta e l'acquisizione di informazioni e documenti presso gli Istituti di credito, gli Intermediari Finanziari, le Società Fiduciarie, le Società di Assicurazioni ed i Pubblici registri sia dei beni immobili che di quelli mobili.

Anche questi dati, di per se indispensabili per la corretta ricostruzione patrimoniale dei soggetti interessati, risultano essenziali per avere una rappresentazione complessiva della capacità reddituale, nonché per verificare la "fedeltà" e "veridicità" dei dati indicati nella dichiarazione dei redditi ed apportare eventuali rettifiche dei dati indicati in dichiarazione.

1.3 Modalità di ricerca

Come detto, la determinazione del patrimonio effettivamente disponibile del coniuge, non sempre è di facile e puntuale determinazione attraverso l'acquisizione delle sole dichiarazioni dei redditi e, pertanto, di regola accade che la parte che ha interesse ad ottenere un assegno di mantenimento rivolga, attraverso il suo legale, precise richieste al Giudice finalizzate al reperimento di ulteriore documentazione informativa, al fine di pervenire all'esatta determinazione del patrimonio.

In particolare è possibile richiedere al Giudice:

-
- che venga ordinata la produzione in giudizio degli estratti conto e dei documenti relativi alle movimentazioni delle carte di credito e di debito relativi all'ultimo anno o anche agli anni precedenti;
 - che venga ordinato al coniuge di produrre in giudizio gli estratti conto dei rapporti in essere con società "finanziarie";
 - che venga ordinato al coniuge di produrre in giudizio eventuali contratti di locazione dei suoi immobili;
 - che, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., venga richiesta l'acquisizione di informazioni sulla persona dell'altro coniuge presso l'Anagrafe dei Conti Correnti presso il Ministero del Tesoro, con riguardo ai conti correnti ove lo stesso opera come titolare o come delegato;
 - che venga ordinato agli istituti di credito, agli enti assicurativi con i quali il coniuge ha rapporti, di produrre in giudizio la copia degli estratti conto dell'ultimo anno, ovvero anche degli anni precedenti;
 - che sia incaricata la Guardia di Finanza per accertare l'eventuale esistenza di conti correnti e di movimenti "extraconto";
 - che siano espletati atti di indagine sul reddito, nonché sulle capacità patrimoniali di eventuali società delle quali il coniuge sia socio;
 - che vengano disposte tutte le necessarie e opportune indagini per il tramite della Polizia Tributaria (in conformità a quanto previsto dall'art. 5, co. 9, L. n. 898 del 1.12.1970) per l'accertamento del reddito e del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'altro coniuge finalizzate a individuare l'eventuale esistenza di partecipazioni societarie, di titoli obbligazionari, di conti correnti postali o bancari anche cointestati, di conti correnti, di conti deposito, di polizze assicurative, di carte di debito o credito, ecc..

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha inoltre sottolineato che la decisione di disporre le indagini patrimoniali per il tramite della polizia tributaria è rimessa alla valutazione discrezionale del Giudice e che l'eventuale omessa motivazione circa il diniego di utilizzo di tale forma di indagine non può essere censurato nemmeno in sede di legittimità⁴. Nemmeno una reciproca contestazione delle parti relativa alla rispettiva condizione economica impone al

⁴Cass. Civ., Sez. I, 18 giugno 2008, n. 16575.

Giudice di disporre le indagini patrimoniali con tale modalità, vale a dire con esclusivo ricorso alla polizia tributaria⁵.

Oltre a ciò, si può anche formulare una richiesta di espletamento di prova per testi con cui tentare di dimostrare le reali capacità di reddito e patrimoniali del coniuge, tenendo conto tuttavia del fatto che, in questo caso, le deposizioni dei testi verranno valutate discrezionalmente dal Giudice.

Inoltre, si potranno produrre in giudizio tutti i documenti utili ai fini di una corretta determinazione del patrimonio.

La parte interessata potrà anche incaricare un investigatore privato al fine di ricercare le prove da produrre in giudizio⁶.

Da ultimo, occorre sottolineare che, in tempi recenti, i poteri di accertamento del Giudice dei conflitti familiari sono stati ampliati dal legislatore con il decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito in legge n. 162 del 10 novembre 2014, che ha introdotto importanti modifiche alla disciplina relativa all'acquisizione dei dati reddituali delle parti, incrementando l'efficacia delle indagini patrimoniali nel processo di separazione e di divorzio.

In particolare, l'art. 19 co. 5 del D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 162/2014 prevede espressamente, anche per il tramite della previsione contenuta nell'art. 7 del d.P.R. n. 605/1973 che:

- nei procedimenti in materia di famiglia il Giudice possa disporre l'accesso alle banche dati tramite i gestori ai sensi dell'art. 155–*quinquies* disp. Att. c.p.c.;
- nei procedimenti in materia di famiglia si possano applicare le disposizioni speciali in materia di ricerca dei beni con modalità telematiche introdotte dal medesimo decreto (ai sensi degli artt. art. 155-*bis* e ss. disp. Att. c.p.c.).
- Ai sensi dell'art. 155- *sexies* disp. Att. c.p.c., introdotto sempre con DL n. 132/2014, le disposizioni in materia di ricerca con modalità telematica trovano applicazione anche nell'ambito del procedimento in materia di famiglia;

⁵Cass. Civ., Sez. I, 22 maggio 2014, n. 11415.

⁶ Tuttavia la giurisprudenza di merito ha affermato che i «*rapporti*» redatti dall'investigatore privato – nominato dalla moglie per “spiare” il marito – devono «*entrare*» nel processo mediante prova orale, con la conseguenza che, qualora ciò non avvenga, i rapporti stessi non sono utilizzabili. Così Trib. Milano, Sez. IX civ., ordinanza 8 aprile 2013.

In definitiva, anche le informazioni comunicate all'Anagrafe Tributaria possono essere utilizzate dall'autorità giudiziaria nei procedimenti in materia di famiglia.

Su questo assetto ha ulteriormente inciso il recente DL n. 59 del 3 maggio 2016, in forza del quale la ricerca con modalità telematica è subordinata all'autorizzazione del Giudice del procedimento.

Tenuto conto delle citate novità normative il Giudice della famiglia, può ora delegare anche tali verifiche alla Polizia Tributaria e/o nominare un consulente tecnico.

Ne consegue che, in caso di verifiche finalizzate alla valutazione della situazione economico-patrimoniale di un soggetto, è possibile procedere attraverso accertamenti tecnici, eventualmente delegati alla Guardia di Finanza o attraverso la nomina di un C.T.U. con l'incarico di accertare e ricostruire:

- a) l'effettivo tenore di vita;
- b) la consistenza del patrimonio immobiliare *“anche se [i beni risultano] intestati a soggetti diversi”* (art. 337-ter c.c.);
- c) la misura dei redditi dichiarati ai competenti uffici tributari e delle imposte corrisposte;
- d) la partecipazione a imprese o a società commerciali ed il volume di affari delle medesime imprese o società, in particolare, la sussistenza di eventuali intestazioni a più soggetti ed, eventualmente, anche le partecipazioni pregresse, ove dismesse;
- e) informazioni specifiche, attraverso la interrogazione della banca dati dell'Agenzia delle Entrate – servizio anagrafe tributaria dei rapporti dell'Agenzia delle Entrate, in merito ai rapporti bancari, postali e finanziari risultanti dalla medesima anagrafe ed intrattenuti dal soggetto indicato, sia personalmente, sia quale cointestatario, sia quale semplice delegato o legale rappresentante;
- f) informazioni specifiche in merito alla consistenza dei depositi bancari di cui al punto e), nel triennio precedente;
- g) l'eventuale titolarità o anche la mera disponibilità materiale di carte di pagamento (bancomat), di carta di credito o di carte di debito eventualmente collegate con conti correnti bancari intestati a soggetti terzi ovvero alle imprese di cui al precedente punto d).
- h) segnalando, inoltre, ove possibile, l'acquisto di autovetture e altri beni di valore consistente.

1.4 Le metodologie di verifica per gli accertamenti

Nell'ambito delle verifiche finalizzate all'accertamento dei redditi e degli altri cespiti imputabili ai soggetti coinvolti, notevole rilevanza assume la loro puntuale ricostruzione attraverso corrette metodologie di accertamento dei redditi effettivamente percepiti e del valore di tutti i cespiti effettivamente posseduti direttamente e/o per interposta persona.

La rilevazione di dati documentali, che avviene attraverso le procedure di accesso agli archivi informatici indicati in precedenza e che verranno successivamente approfonditi, consente di individuare:

- i redditi risultanti dalle dichiarazioni presentate nel corso degli anni dal soggetto sottoposto a indagine (archivio Uffici Finanziari delle Imposte dirette);
- la natura delle attività economiche svolte (archivio delle Camere di Commercio) e il relativo volume di affari (Agenzie delle Entrate);
- le acquisizioni patrimoniali (Conservatoria dei Registri Immobiliari, Uffici del Catasto, archivio notarile);
- le disponibilità finanziarie (aziende di credito, società finanziarie, società fiduciarie di gestione fondi, ecc.).

In particolare, va chiarito, come in parte già anticipato, che con riferimento ai redditi e ai valori da prendere in considerazione, gli stessi devono considerarsi al netto, nel senso che:

- il reddito rilevante non può essere naturalmente quello lordo — l'imponibile dichiarato nelle dichiarazioni dei redditi — ma la parte che residua dopo l'imposizione fiscale;
- il valore del bene, nel caso di immobile, non è quello in atti dichiarato in quanto generalmente inferiore a quello medio di mercato (sul punto soccorrono specifici accertamenti tecnici effettuati con il criterio del valore medio di mercato per metro quadrato, corretto con i più accreditati coefficienti di differenziazione).

È importante approfondire l'analisi anche attraverso la comparazione tra il dato dei flussi reddituali dichiarati ed il dato complessivo della entità delle acquisizioni patrimoniali, che, laddove avvenute nello stesso lasso di tempo, potrebbero condurre ad un giudizio di incompatibilità con le risorse disponibili tale da rappresentare indizio di inattendibilità delle dichiarazioni fiscali esaminate e quindi dei beni effettivamente posseduti.

L'approfondimento sul piano delle disponibilità finanziarie (le "entrate" sotto il profilo contabile) comporta anche la necessità di valutare la pregressa disponibilità di beni pervenuti attraverso successione *mortis causa* e donazione, beni il cui successivo smobilizzo contribuisce ad

incrementare le disponibilità finanziarie del soggetto, come pure il ricorso a finanziamenti (bancari o non bancari).

Sul piano degli investimenti, il dato costituito dal valore degli acquisti immobiliari, quale risulta dai relativi atti pubblici, deve essere verificato, potendo risultare l'indicazione di valori inferiori a quelli reali per finalità di elusione fiscale.

Allo scopo di permettere una descrizione del quadro economico e finanziario del soggetto la cui posizione reddituale e patrimoniale è oggetto di verifica, le indagini economico - patrimoniali vengono, di regola, completate con ulteriori accertamenti finalizzati ad individuare eventuali elementi di anomalia.

Come già riferito, è opportuno che le indagini economico – patrimoniali vengano completate attraverso approfonditi accertamenti sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie e sul patrimonio effettivamente disponibile.

Va riferito inoltre che tali indagini, secondo l'approccio tradizionale, si basano sull'accertamento del quadro economico – finanziario ricavabile grazie alla consultazione degli archivi informatici disponibili (quali S.D.I., Anagrafe Tributaria, Conservatoria dei Registri Immobiliari, Uffici del Catasto, Camere di Commercio, INPS, Motorizzazione Civile e Pubblico Registro Automobilistico).

1.5 Le indagini bancarie e l'archivio dei rapporti

Per quanto riguarda le indagini bancarie, fondamentale strumento di indagine per accertare la reale disponibilità finanziaria del coniuge è la conoscenza, in via diretta, da parte del Giudice delle disponibilità finanziarie attraverso la pronuncia, di regola, di un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., anche nei confronti di terzi.

Il Giudice può ordinare agli istituti di credito di esibire gli estratti del conto corrente riferibile al coniuge o gli estratti delle carte di credito, senza che possa essergli opposto il segreto bancario. Lo stesso Giudice può anche delegare i propri poteri ufficiosi disponendo indagini a mezzo della polizia tributaria e/o di un consulente tecnico allo scopo nominato.

Ai sensi dell'art. 5 della legge sul divorzio: "*i coniugi devono presentare all'udienza di comparizione davanti al Presidente del Tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi ed al loro patrimonio personale e comune. In caso di contestazioni il Tribunale dispone indagini sui redditi e sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria*".

La Corte di Cassazione ha interpretato tale norma stabilendo che il Giudice è tenuto a disporre d'ufficio le opportune indagini sui redditi e sul patrimonio dei coniugi e sul loro effettivo tenore di vita, se del caso, avvalendosi anche della Polizia tributaria, ogni volta che sorgano contestazioni rispetto alla documentazione prodotta dalla parte⁷.

È di tutta evidenza che quanto si dirà successivamente, con riferimento alle attività della Guardia di Finanza, potrà essere validamente applicato nel caso di indagini effettuate attraverso l'ausilio di un consulente tecnico allo scopo nominato.

La Guardia di Finanza collabora attivamente ed effettua le indagini bancarie delegate dal Giudice delle cause di famiglia, inviando ai vari operatori finanziari la richiesta di fornire informazioni sui rapporti eventualmente intrattenuti con il coniuge in questione e sul contenuto degli stessi, provvedendo poi, ancora su delega del Giudice, ad acquisire la relativa documentazione.

Il giudice può anche disporre indagini bancarie, anche su tutto il territorio nazionale, sempre tramite la Polizia Tributaria o un consulente tecnico allo scopo nominato, attraverso le tradizionali richieste cartacee⁸, ovvero **può richiedere le medesime indagini anche in via telematica**, disponendo che la Polizia Tributaria (o il consulente tecnico) le esegua accedendo **all'Archivio dei rapporti finanziari, sezione anagrafe tributaria**.

⁷ Si tratta di un principio già affermato da Cass. Civ., Sez. I, 17 maggio 2005, n. 10344 e ripreso da Cass. Civ., sez. I, 24 aprile 2007 n. 9915, per la quale: *"In tema di separazione tra coniugi, al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge, al quale non sia addebitabile la separazione, il giudice del merito deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento ai fini della valutazione di congruità dell'assegno, il tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato. A tal fine, il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito (sia pure molto elevato) emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti (quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso), dovendo, in caso di specifica contestazione della parte, effettuare i dovuti approfondimenti - anche, se del caso, attraverso indagini di polizia tributaria - rivolti ad un pieno accertamento delle risorse economiche dell'onerato (incluse le disponibilità monetarie e gli investimenti in titoli obbligazionari ed azionari ed in beni mobili), avuto riguardo a tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro; e, nell'esaminare la posizione del beneficiario, deve prescindere dal considerare come posta attiva, significativa di una capacità reddituale, l'entrata derivante dalla percezione dell'assegno di separazione. Tali accertamenti si rendono altresì necessari in ordine alla determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio minore, atteso che anch'esso deve essere quantificato, tra l'altro, considerando le sue esigenze in rapporto al tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori e le risorse ed i redditi di costoro"*.

⁸ G. PEZZUTO, *"Le Indagini reddituali e patrimoniali della polizia tributaria nei procedimenti di separazione e divorzio"*, I Fisco, n. 17/2003, fasc. 1, pag. 7344.

Quest'ultima è un'enorme banca dati nella quale confluiscono i flussi di denaro movimentati dal coniuge attraverso il sistema creditizio e perciò le sue reali disponibilità economiche.

L'Archivio dei rapporti, operativo dal 2009, costituisce una sezione dell'anagrafe tributaria e contiene al suo interno:

- i dati relativi a tutti i rapporti continuativi esistenti al 1° gennaio 2005 o costituiti dopo tale data (ancorché cessati) ed alle operazioni extra-conto effettuate a far corso dalla stessa data, unitamente alle informazioni relative ai soggetti che agiscono in nome e/o per conto di terzi.
- i nominativi di coloro che operano con procura in nome e per conto del titolare del conto o del destinatario della operazione extra conto (es. rimborso libretto risparmio).

Nell'Archivio dei rapporti vengono fatti confluire le comunicazioni degli operatori finanziari, da mettere a disposizione del Fisco, al fine di conoscere esattamente le disponibilità di danaro dei contribuenti movimentate attraverso le banche.

Va riferito infatti che con la Legge n. 311 del 30 novembre 2004 (Legge finanziaria per l'anno 2005) sono stati ulteriormente potenziati i poteri ispettivi del Fisco sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo, intervenendo su alcuni articoli del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi e del Testo Unico Iva⁹.

Il legislatore, intervenendo nuovamente anche sull'art. 7 del D.P.R. n. 605/73, ha provveduto a ridisegnare il sistema attuale delle indagini finanziarie rendendo più efficace e tempestiva l'azione dello Stato di contrasto all'evasione fiscale¹⁰.

⁹Le importanti modifiche introdotte agli artt. 32 del d.P.R. n. 600/1973 e 51 del d.P.R. n. 633/1972, hanno consentito alla Guardia di finanza, dal 1° gennaio 2005, di chiedere a banche, poste, intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio e fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto e a qualsiasi operazione effettuata con la clientela, anche extra conto e non solamente, come in precedenza, informazioni relative alle operazioni legate ai conti correnti. Le stesse disposizioni di legge hanno stabilito che la trasmissione delle richieste e delle risposte avvenga "esclusivamente" in via telematica, con decorrenza dal 1° luglio 2005.

¹⁰La modifica dell'art. 7 del DPR 605/73, contenuta nel D.L. n. 138/2011 (convertito nella L. n. 148/2011), estende i casi in cui l'Agenzia delle Entrate può richiedere informazioni alle banche. L'art. 2 co. 36 *undevicies* del DL n. 138 del 13 agosto 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011, in deroga a quanto previsto dal co. 11 dell'art. 7 sull'utilizzo delle informazioni, prevede che l'Agenzia delle entrate può procedere all'elaborazione di specifiche liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo basate su informazioni relative a rapporti e operazioni di cui al citato art. 7, co. 6, sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari per le tipologie di informazioni da acquisire. Sul punto B. SANTACROCE "Via libera al fisco che cerca in banca indizi di evasione", in Il Sole 24 Ore del 17.10.2011.

In base ai commi da 1 a 5 dell'art. 7 del D.P.R. n. 605/1973, sono obbligati alla comunicazione all'anagrafe tributaria di atti e notizie:

- gli sportelli unici comunali per l'edilizia;
- le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
- gli ordini professionali ed altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi;
- le aziende, gli istituti, gli enti e le società con i quali i contribuenti hanno stipulato contratti di assicurazione, di somministrazione di energia elettrica, di servizi di telefonia, idrici e del gas;
- le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni che erogano somme di denaro a qualsiasi titolo nei confronti dei danneggiati (comma 13).

Inoltre il comma 6 dell'art.7, d.P.R. n. 605/1973 prevede l'obbligo di rilevare e di tenere in evidenza, nonché, in alcuni casi, di comunicare all'Anagrafe Tributaria - Sezione Archivio dei rapporti finanziari (esclusivamente in via telematica), numerose informazioni di interesse per il fisco, per i seguenti operatori finanziari:

- banche;
- società Poste Italiane S.p.a;
- intermediari finanziari;
- imprese di investimento;
- organismi di investimento collettivo del risparmio;
- società di gestione del risparmio;
- nonché ogni altro operatore finanziario.

In particolare tali soggetti devono comunicare:

- i dati anagrafici delle persone fisiche o giuridiche con i quali intrattengono un qualsiasi rapporto di natura finanziaria o effettuano operazioni di natura finanziaria;
- la natura dei rapporti e delle operazioni, sia quelle connesse ad un rapporto continuativo che quelle ed. extra-conto;
- i rapporti intrattenuti o le operazioni effettuate per conto e in nome di terzi.

Il comma 11 dell'art. 7 del D.P.R. n. 605/1973 (testo novellato) precisa a quali fini si può far uso dei dati conservati nell'Archivio.

La norma fa espresso riferimento alla possibilità di utilizzo dei dati per necessità connesse a:

-
- attività della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate dirette all'accertamento della capacità contributiva, alla verifica della dichiarazione dei redditi e del corretto adempimento dell'obbligazione tributaria;
 - attività connesse alla riscossione coattiva mediante ruoli;
 - attività di competenza dell'Ufficio Italiano Cambi e del Ministero dell'Interno;
 - ai fini probatori nel processo penale -sia in fase dibattimentale che durante le indagini preliminari- e per gli accertamenti patrimoniali previsti da specifiche disposizioni di legge per finalità di prevenzione.

Nonostante, quindi, l'art. 7, al comma 11, non faccia esplicito riferimento ai procedimenti di separazione e divorzio, è pacifico che la formulazione della norma non precluda al Giudice civile delle cause di famiglia¹¹ la possibilità di richiedere alla Guardia di Finanza ed all'Agenzia delle Entrate, delegate agli accertamenti patrimoniali riguardanti i coniugi, che le indagini bancarie vengano eseguite anche attraverso l'accesso all'Archivio dei rapporti finanziari. Tale possibilità è oggi ammissibile a seguito dell'introduzione, all'interno del comma 9 del medesimo art. 7, operata con l'art. 19 co. 5 del D.L. n. 132 del 12 settembre 2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162 del 10 novembre 2014, di un nuovo periodo per il quale: *“Le informazioni comunicate (all’anagrafe tributaria) sono altresì utilizzabili dall’autorità giudiziaria ai fini della ricostruzione dell’attivo e del passivo nell’ambito di procedure concorsuali, **di procedimenti in materia di famiglia** e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui. Nei casi di cui al periodo precedente l’autorità giudiziaria si avvale per l’accesso dell’ufficiale giudiziario secondo le disposizioni relative alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare”*.

1.6 Il software Serpico e il suo utilizzo

Dal punto di vista operativo, attraverso un unico accesso all'archivio dei rapporti finanziari, è possibile acquisire un numero rilevante di informazioni.

Il nuovo software *Servizio per il contribuente* (d'ora in avanti *Serpico*) rappresenta un applicativo informatico utilizzato dalla Agenzia delle Entrate la quale, attraverso la connessione a tutti gli archivi informativi alimentati dai dati personali associati al codice fiscale (motorizzazione, P.r.a., Enti previdenziali, ecc.) consente di ottenere una serie di informazioni

¹¹Anche attraverso il CTU eventualmente nominato ai sensi dell'art. 61 c.p.c..

relative a patrimoni, spese e guadagni dei contribuenti, ivi compreso l'accesso in tempo reale ai conti correnti ed ai diversi strumenti finanziari.

Con l'utilizzo di tale software risulta, infatti, contemporaneamente possibile, non solo l'accesso all'Archivio dei rapporti finanziari, al fine di conoscere gli intermediari finanziari attraverso i quali il coniuge ha veicolato il proprio danaro, ma anche il reperimento di informazioni digitalizzate provenienti da altri archivi: Demanio, Dogane, Inps, Inpdap e Inail, che convergono nel cervellone del fisco.

All'interno del Software risultano allineate le dichiarazioni dei redditi degli ultimi cinque anni, con l'indicazione dei redditi percepiti e dei beni posseduti, mentre con riferimento ai beni immobili posseduti è possibile visionare i perimetri catastali di case, appartamenti e terreni; ma anche ottenere i dati relativi ai beni mobili registrati (automobili, moto, barche, aeroplani).

È possibile inoltre verificare la spesa complessivamente sostenuta per le utenze di elettricità, gas, telefono e acqua e ottenere ulteriori informazioni quali iscrizioni a circoli ippici, nautici e club esclusivi.

Attraverso l'interazione con altri data-base è possibile ottenere le notizie sui contributi pagati per la colf, sui modelli Isee presentati per mandare i figli all'asilo o all'università, mentre attraverso un altro canale, si può accedere ai conti correnti e all'anagrafe dei rapporti finanziari. Da quanto indicato risulta evidente l'utilità derivante dalla possibilità di disporre di tali canali di indagine nelle cause di separazione e di divorzio soprattutto quando si tratta di coniugi con un alto tenore di vita e possessori di redditi da lavoro autonomo, che spesso non trovano riscontro nelle risultanze delle dichiarazioni fiscali, non solo per ragioni di evasione o elusione fiscale, ma anche perché, in un gran numero di casi, il coniuge economicamente più forte, man mano che si aggrava la crisi coniugale e si giunge alla separazione, potrebbe porre in atto una strategia tesa a nascondere i redditi e ad apparire progressivamente meno abbiente.

L'acquisizione delle informazioni contenute nell'Archivio tributario, e particolarmente nell'Archivio dei rapporti finanziari, costituisce indubbiamente un prezioso e utile strumento in termini di riduzione del tempo necessario per l'istruttoria della causa, di attendibilità dei risultati e di durata dell'intero processo.

Mentre prima dell'introduzione di tale sistema, in caso di indagini bancarie, la Guardia di Finanza era costretta a notificare una richiesta di accesso alle varie banche, in funzione spesso esplorativa e con il rischio di risposte evasive, con l'accesso diretto a tutti i dati contenuti nell'Anagrafe Tributaria, la Guardia di Finanza e/o il consulente tecnico nominato

dalla A.G. potranno ottenere tutte le notizie utili per accertare la posizione finanziaria del contribuente.

Attualmente, mediante l'accesso all'Archivio dei rapporti finanziari è possibile ottenere con immediatezza l'indicazione dei singoli istituti di credito o in genere gli operatori finanziari presso i quali il coniuge -individuato attraverso il codice fiscale- ha una specifica posizione e, pertanto, con le relative autorizzazioni del Giudice è possibile acquisire le relative informazioni dai soli operatori con i quali, in base alle risultanze del predetto Archivio, il coniuge risulta avere intrattenuto con certezza rapporti finanziari o compiuto operazioni extra conto.

Di regola gli accertamenti disposti dal Giudice della separazione- avvengono in due tempi:

- a) in una prima fase dall'Archivio si ottiene in via telematica l'individuazione dei vari operatori finanziari che intrattengono rapporti con un determinato soggetto;
- b) successivamente, la Guardia di Finanza o il consulente tecnico nominato, su delega del Giudice, provvede ad acquisire la relativa documentazione.

È evidente che, in tal caso, il vantaggio è notevole, in quanto mentre prima il Giudice delle cause di famiglia disponeva indagini sui rapporti bancari intrattenuti dal coniuge ed era necessario notificare il provvedimento ai diversi Enti, Istituti e/o operatori finanziari in genere, operanti quantomeno nel luogo di residenza dei coniugi, ora, con l'accesso all'Archivio dei rapporti finanziari, non vi è più la necessità di inutili e dispendiose richieste cartacee, potendo acquisire tutte le informazioni utili in via telematica.

1.7 Metodologia di analisi del reddito complessivo

Dopo la fase di acquisizione della documentazione necessaria per lo svolgimento dell'incarico, occorrerà passare alla individuazione e l'analisi dei redditi di ciascuna delle parti, negli anni oggetto di indagine, specificandone le categorie reddituali distinte in:

- a) Redditi Fondiari;
- b) Redditi di Capitale;
- c) Reddito di Lavoro Dipendente;
- d) Reddito di Lavoro Autonomo;
- e) Reddito di Impresa;
- f) Redditi Diversi.

Successivamente dovrà procedersi alla verifica incrociata dei redditi così scomposti, con tutta la documentazione in atti, indicata nei precedenti paragrafi, evidenziando eventuali incongruenze, inesattezze ed errori.

Infine, è utile fornire al Giudice una chiara e schematica ricostruzione tabellare della capacità reddituale delle parti, espressa in termini di “*disponibilità finanziaria*”, suddivisa per anni e per le parti interessate.

Quest’ultimo dato può differire da quello risultante dalla dichiarazione dei redditi, in virtù di quanto già detto in precedenza.

Ad ogni singola categoria di reddito esaminata faranno seguito i necessari approfondimenti.

a) Redditi Fondiari di cui al Capo II del D.P.R. 22/12/1986 N. 917

L’analisi del CTU deve prendere avvio dal quadro RA (“Redditi dei terreni”) ed RB (“Reddito dei fabbricati”) del Modello Unico dal quale si evincono gli immobili “dichiarati” dal soggetto esaminato, i quali debbono essere successivamente analiticamente controllati ed incrociati con i dati desunti dalle visure catastali e con le altre informazioni acquisite anche dalla controparte. Particolare attenzione va dedicata agli immobili cosiddetti “*tenuti a disposizione*”, potenzialmente fonte di reddito da locazione/affitto (rispettivamente per i fabbricati e per i terreni) che potrebbero celare situazioni delicate, come ad esempio “affitti in nero”.

Resta, inoltre, imprescindibile un’attenta analisi della “congruità” dell’eventuale canone di locazione, in base allo stato in cui si trova l’immobile (vetustà, impiantistica, *etc.*) e sulla scorta dei valori medi delle locazioni per immobili simili nella stessa zona, oltre ad una verifica sul motivo per cui taluni immobili, ancorché abitabili, siano non locati.

Il consulente tecnico dovrà tener conto, altresì, delle eventuali spese di manutenzione ordinarie e/o straordinarie a carico del soggetto esaminato proprietario dell’immobile, tenendo sempre in considerazione che il reddito dichiarato potrebbe essere già decurtato da una detrazione forfettaria.

Inoltre, dovranno essere considerate le imposte comunali che incidono notevolmente sulla disponibilità finanziaria dei proprietari di immobili, specialmente per quelli diversi dall’abitazione principale.

La nozione fiscale di reddito fondiario, in coerenza con il sistema di tassazione stabilito dall’art. 26, comma 1, d.P.R. n. 917 del 1986 che dispone il concorso al reddito complessivo del contribuente indipendentemente dalla “percezione”, mal si concilia con quello di “capacità reddituale” richiesto per simili perizie; si pensi ad un immobile che per ragione obiettive non si riesce ad affittare, ma produce significative rendite catastali e quindi una redditività solo potenziale.

In questo caso il CTU deve evidenziare questa circostanza al Giudice, penalizzante per il proprietario, in quanto gli immobili risultano caratterizzati da una scarsa propensione a generare flussi finanziari, ma da un'alta rendita catastale.

a.1) L'imprenditore agricolo e il coltivatore diretto

La tassazione delle imprese agricole ha sempre beneficiato di un trattamento di favore.

Ai fini delle imposte sul reddito, come noto, l'imposizione fiscale avviene sulla base delle risultanze catastali relative al reddito agrario e dominicale.

Tali redditi sono determinati mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo stabilite per ciascuna qualità e classe secondo le norme della legge catastale.

La valutazione riportata nelle predette tariffe, non è collegata alla misura effettiva del reddito prodotto dal fondo, ma alla stima di particelle-tipo di terreni il cui rendimento è stato quantificato in relazione alla classe e qualità del terreno, al fattore lavoro dell'uomo e al fattore capitale investito. Per tali motivi sia il reddito agrario che quello dominicale, essendo figurativi, non corrispondono ai proventi effettivamente percepiti per lo svolgimento dell'attività di imprenditore agricolo e/o di coltivatore diretto.

Al fine di verificare la titolarità di aziende agricole e/o la partecipazione in società agricole, potrebbe essere utile ricorrere al S.I.A.N..

Il S.I.A.N., (acronimo di **S**istema **I**nformativo **A**gricolo **N**azionale), è il sistema informativo unificato di servizi del comparto agricolo, agroalimentare e forestale messo a disposizione dal ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dall'Agea - agenzia per le erogazioni in agricoltura, per assicurare lo svolgimento dei compiti relativi alla gestione degli adempimenti previsti dalla PAC- politica agricola comunitaria, con particolare riguardo ai regimi di intervento nei diversi settori produttivi¹².

I servizi del S.I.A.N., sono disponibili agli utenti con finalità e caratteristiche diverse.

Ci sono gli utenti istituzionali, ovvero soggetti che, per conto dell'amministrazione o di enti a essa collegati, sono chiamati a svolgere attività amministrative tramite gli strumenti informatici del S.I.A.N. (regioni, organismi pagatori ecc.).

Ma al S.I.A.N. possono accedere direttamente anche soggetti privati, definiti utenti qualificati, i quali, personalmente o per delega, possono consultare le informazioni sulla propria azienda e assolvere ad adempimenti normativi e amministrativi.

¹² Cfr. <http://www.politicheagricole.it>

In aggiunta a tale servizio, potrebbero acquisirsi ulteriori informazioni anche attraverso la consultazione delle anagrafi delle aziende agricole regionali reperibili, laddove istituiti, dai Sistemi Informativi Agricoli Regionali, che riportano notizie relative ai soggetti, pubblici e privati, esercenti attività agricole, agroalimentari, forestali e della pesca, che intrattengono rapporti con la pubblica amministrazione nel settore agricolo¹³.

Al riguardo si segnala un'interessante ordinanza del 18 febbraio 2006 del Giudice Istruttore del Tribunale di Reggio Emilia, con la quale sono state disposte indagini di polizia tributaria sui redditi di un soggetto esercente attività agricola con riferimento all'anagrafe aziendale della regione Emilia-Romagna.

b) Redditi di Capitale di cui al Capo III del D.P.R. 22/12/1986 N. 917

L'individuazione relativa al possesso di partecipazioni societarie va adeguatamente approfondita considerato che potrebbe verificarsi il caso di una intestazione fittizia a terzi delle stesse partecipazioni.

Il CTU, nell'ambito della propria attività di quantificazione del patrimonio facente capo ad un determinato soggetto persona fisica, sovente si ritrova a dover affrontare problematiche relative all'accertamento della vera ed effettiva consistenza di tale patrimonio, la cui reale entità può essere occultata mediante l'utilizzo di ogni tipologia di mezzo consentito e ciò al solo scopo di far emergere un patrimonio e un reddito complessivo esiguo.

Non essendo possibile per il CTU, per lo meno in una fase iniziale dell'indagine, comprendere in maniera immediata e con un sufficiente grado di certezza la "reale" entità del patrimonio riconducibile ad una persona fisica con riguardo a talune particolari categorie di cespiti, sarà necessario procedere, in via preliminare, ad analisi e ad indagini particolarmente dettagliate, svolgendo, se del caso, anche a ritroso nel tempo, verifiche sui beni di proprietà dei soggetti oggetto di accertamento, in modo da accertare:

- a) se e in che misura il soggetto risulti proprietario di taluni *assets* patrimoniali (per tali intendendosi partecipazioni in società di capitali o altri strumenti d'investimento anche di debito);
- b) se e in che misura tali *assets* risultino di fatto nella sua disponibilità, seppur mascherata al solo scopo di ridurre "formalmente" l'entità del patrimonio.

¹³ Cfr. G. FANTICINI – Responsabilità genitoriale e affidamento dei figli – Regole e prospettive dopo la legge n.54/2006 – Reggio Emilia – 6 maggio 2006 - pag. n.22

Frequentemente, infatti, le parti ricorrono ad intestazioni fiduciarie di partecipazioni anche attraverso l'attribuzione della titolarità delle stesse a favore di prestanome, non appartenenti al nucleo familiare originario¹⁴.

Il quadro, poi, è destinato a complicarsi in presenza di partecipazioni e/o titolarità di aziende ubicate all'estero.

La ricerca dovrebbe, come di consueto, avviarsi dall'esame delle risultanze emergenti dalle ultime dichiarazioni dei redditi, allegate ai fascicoli del procedimento, nonché delle informazioni e le documentazioni che le stesse parti, nell'ambito della loro attività d'indagine, possono depositare o richiedere al Giudice al fine di provare la reale situazione patrimoniale e reddituale della controparte¹⁵.

Tali notizie, quindi, dovrebbero essere riscontrate, in primis, con quelle emergenti dalla consultazione dei dati rinvenuti dalla banca dati del Registro delle Imprese.

In secondo luogo, risulta opportuno estendere l'indagine presso l'Anagrafe Tributaria, anche attraverso la verifica dei dati risultanti da *Serpico* nonché, laddove emergessero conferimenti di mandati a società fiduciarie, altresì nei confronti di tali enti.

Uno strumento importantissimo per la individuazione di partecipazioni in società e di eventuale titolarità di aziende è rappresentato dalle verifiche presso il registro delle imprese attraverso la ricerca "per persona", che consente di far emergere informazioni puntuali inerenti la titolarità di quote e/o azioni, di ditte individuali e di cariche sociali ricoperte effettivamente, per il tramite di visura camerale.

Attraverso le verifiche presso il registro delle imprese è possibile avere conoscenza di taluni atti e vicende previste dalla legge e attinenti le imprese.

È possibile consultare anche il Registro Europeo delle Imprese, che contiene informazioni su circa 18 milioni di imprese residenti nei Paesi europei aderenti al network EBR (*European Business Register*).

¹⁴ Cfr. S. GOVERNATORI, M. MALTAGLIATI, G. MARLIANI, G. PACINI, V. PILLA, *Come calcolare gli assegni di mantenimento nei casi di separazione e divorzio*, Milano, 2009, pag. 335 e ss.

¹⁵ Cfr. M. SANTINI "I criteri di determinazione dell'assegno di mantenimento per il coniuge", in *Guida al diritto – Il Sole 24 Ore*, 20 ottobre 2013.

L'accertamento reddituale afferente ai "Redditi di Capitale" riveste una duplice importanza, sia in termini di capacità reddituale, sia in termini patrimoniali, come sarà ampiamente descritto nella parte successiva relativa all'analisi patrimoniale.

In primo luogo è necessario indicare dettagliatamente le partecipazioni (ed i contratti in genere) da cui scaturiscono tali redditi, evidenziando la percentuale di partecipazione sociale e l'eventuale ruolo nella *governance* della società.

Altra ipotesi particolare si ha nel caso di società di capitali, ad esempio SRL (di tipo familiare) che sistematicamente dispongono la non distribuzione degli utili ai soci, quando il soggetto nei cui confronti è disposta la verifica non ha altra fonte di reddito. In ogni caso, tale situazione dovrà essere evidenziata al Giudice.

Infine, il CTU dovrà rendere conto dell'eventuale presenza di tutti quei proventi, come gli interessi, che non trovano allocazione in dichiarazione, in quanto tassati alla fonte a titolo d'imposta, ma che rappresentano flussi finanziari idonei ad incrementare la capacità finanziaria/reddituale dei soggetti esaminati e ricavabili dalle movimentazioni bancarie.

c) Redditi di lavoro dipendente di cui al Capo IV del D.P.R. 22/12/1986 N. 917

Tra le diverse tipologie reddituali, tipizzate dal legislatore nel T.u.i.r. , quello di lavoro dipendente risulta il più facilmente riscontrabile e determinabile in quanto oltre ad avere una sua chiara collocazione nel Modello Unico o Modello 730 del percipiente, risulta inoltre ben indicato nel Modello 770 del sostituto d'imposta. Tale ultimo dichiarativo fiscale è agevolmente estraibile dall'anagrafe tributaria.

Ad ogni buon conto, al fine di descrivere analiticamente l'oggetto della prestazione lavorativa e l'effettiva natura del contratto (in particolare se a tempo determinato o indeterminato), è opportuno acquisire i cedolini paga del periodo monitorato (solitamente gli ultimi tre anni) e fare attenzione ad eventuali somme erogate che non concorrono alla formazione del reddito imponibile. Tali informazioni, inoltre, sono per lo più desumibili dalle Certificazioni Uniche, rilasciate dal sostituto d'imposta.

In proposito, si ricorda che il documento intermedio tra i cedolini paga ed il Modello unico o Modello 730 è, appunto, la C.U. (Certificazione Unica), che di recente ha sostituito il CUD. A tal proposito, non è superfluo sottolineare che in taluni casi il reddito di lavoro dipendente non transita dal modello Unico (si pensi al caso in cui vi sia un unico rapporto di lavoro ed il sostituto d'imposta abbia effettuato il conguaglio fiscale). Se il lavoratore non ha altri redditi da dichiarare non sarà tenuto a presentare all'amministrazione finanziaria alcuna dichiarazione dei

redditi; pertanto, in questo caso la misurazione reddituale sarà basata sulla Certificazione Unica , sul Mod. 770 del sostituto d'imposta e sui cedolini paga.

Un ultimo spunto operativo riguarda quei casi tipicamente sintomatici di evasione fiscale e contributiva, riscontrabili, ad esempio, nei contratti di lavoro part-time i quali meritano maggiore attenzione e approfondimenti di indagine con particolare riferimento ai conti correnti bancari del soggetto analizzato, al tenore di vita nonché ai consumi e agli acquisti.

d) Redditi di Lavoro Autonomo di cui al Capo V del D.P.R. 22/12/1986 N. 917

A differenza della categoria di reddito di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo, al pari di quelli di impresa, risultano essere di difficile lettura, sia per il complesso procedimento di formazione del reddito che potrà essere verificato attraverso l'esame delle scritture contabili, sia per l'articolato assetto normativo che regola tale categoria reddituale, sia, infine, perché trattasi di contribuenti particolarmente sensibili a forme di elusione ed evasione fiscale. Pertanto, l'accertamento e la misurazione del reddito di lavoro autonomo deve essere necessariamente svolta da un professionista che possieda competenze tecniche specifiche in ambito tributario e contabile.

In via preliminare è doveroso descrivere l'attività professionale svolta, l'anno di inizio e le modalità di espletamento della stessa, per poi passare al vaglio le scritture contabili tipiche di tale categoria professionale ed ai dichiarativi fiscali, in particolare il quadro RE, deputato ad accogliere il reddito in argomento.

È importante che il CTU provveda a preparare per le entrate un prospetto dettagliato di raccordo tra:

- i compensi dichiarati nel quadro RE;
- i compensi annotati nella contabilità per effetto delle fatture emesse;
- gli incassi transitati nei conti correnti bancari.

Successivamente, l'analisi dovrà concentrarsi sull'indagine delle spese e, al pari di quanto fatto per le entrate, torna utile per il C.T.U. sviluppare un prospetto di raccordo tra:

- le spese indicate nel quadro RE;
- le spese indicate in contabilità;
- le uscite transitate dai conti correnti bancari.

La suddetta analisi dovrà essere svolta tenendo presente l'obiettivo finale della consulenza tecnica che è quello di misurare la capacità reddituale, patrimoniale e finanziaria delle parti in causa.

Per questo motivo, se tra le spese inserite nel quadro RE vi sono significative voci di spese a deducibilità limitata (si pensi alle spese di rappresentanza), non si può non evidenziare al Giudice, attraverso apposito prospetto, che a fronte di quel valore inserito in dichiarazione corrisponde una ben più alta uscita finanziaria.

I dati così elaborati debbono essere inseriti in un altro prospetto che evidenzi le serie storiche delle entrate, delle uscite e dei redditi dell'anno in esame unitamente agli ultimi tre periodi d'imposta precedenti, allo scopo di analizzare gli andamenti reddituali e finanziarie e, così, individuare eventuali anomalie. In ogni caso, andrà considerato ed adeguatamente rappresentato che per talune categorie professionali è verosimile che si abbiano andamenti non stabili dei compensi dichiarati, tra un periodo d'imposta ed un altro, dal momento che il reddito di lavoro autonomo non soggiace al principio di competenza economica ma (salvo per alcune componenti reddituali) a quello di cassa.

Pertanto, a prescindere dal periodo di svolgimento di una determinata prestazione professionale, questa avrà la sua rappresentazione nel Modello Unico solo quando sarà liquidata: in tal senso, non è inusuale che il pagamento possa risentire di ritardi o di notevoli differimenti, che potranno alterare la serie storica dei redditi percepiti e dichiarati durante gli anni.

A completamento dell'analisi dei dati fiscali è opportuno controllare anche il modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli Studi di settore, dai quali potrebbero emergere informazioni apprezzabili, specie se comparati con il resto della documentazione fiscale e contabile.

Infine, ancorché non rientri *strictu sensu* nell'accertamento reddituale in discussione, il CTU deve predisporre un ulteriore prospetto dal quale sia possibile evincere le movimentazioni finanziarie relative a :

- prelevamenti ed apporti del titolare effettuati sui conti bancari attraverso l'esame degli estratti conto;
- finanziamenti, mutui, prestiti e somme erogate al soggetto esaminato dagli Istituti di credito o terzi comunque denominati, comprese eventuali erogazioni liberali da parte di parenti e/o soggetti terzi.

Ad integrazione dell'indagine reddituale, in relazione alla categoria professionale di appartenenza e nel caso di una situazione reddituale del soggetto esaminato fortemente sospetta, il CTU potrebbe verificare il numero ed il valore degli incarichi professionali svolti

presso Enti Pubblici ed incrociarli con le risultanze della dichiarazione dei redditi e/o con le scritture contabili.

Da ultimo, si potrebbero verificare i Modelli 770 dei sostituti d'imposta nei confronti dei quali è stato accertato o sia noto un rapporto di collaborazione del lavoratore autonomo al fine di individuare redditi che non sono stati da questi dichiarati.

In tal senso, assumeranno anche rilevanza le eventuali Certificazioni Uniche che sono state consegnate al lavoratore autonomo ma poi non sono confluite nel Modello Unico.

e) Redditi di impresa di cui al Capo VI del D.P.R. 22/12/1986 N. 917

Per i redditi di impresa valgono le stesse considerazioni sopra accennate in merito alle difficoltà cui va incontro il CTU nel verificare l'attendibilità e la correttezza del reddito d'impresa dichiarato, convertirlo in flussi finanziari e, in ultimo, misurare la capacità reddituale del percettore, obiettivo dell'elaborato peritale.

Inizialmente è necessario inquadrare l'attività svolta dall'imprenditore, attraverso un'indagine storica (anche attraverso l'utilizzo di visure camerali storiche) dell'impresa, del mercato di riferimento e delle caratteristiche principali dell'azienda.

Si ritiene, a tal fine, imprescindibile l'acquisizione dell'impianto contabile, così formato:

- registri iva (acquisti, vendite e/o corrispettivi) e registro dei cespiti ammortizzabili, se si tratta di impresa in contabilità semplificata;
- in aggiunta libro giornale, libro mastro ed eventuale registro dei cespiti o libro inventari, se si tratta di impresa in contabilità ordinaria.

In entrambe le ipotesi è utile richiedere il bilancio annuale, che nel caso di imprese in contabilità semplificata sarà semplicemente un prospetto contabile costi/ricavi senza alcuna rappresentazione dei flussi finanziari.

Nel caso di società di capitali il bilancio è visionabile e scaricabile dal Registro delle Imprese di competenza.

Oltre alle scritture contabili, come sopra accennato, il CTU dovrà provvedere ad estrarre dall'anagrafe tributaria i dichiarativi fiscali, facendo attenzione ai due principali quadri dell'Unico ove si dichiarano i redditi d'impresa: il quadro RG, nel caso di impresa con contabilità semplificata, il quadro RF nel caso di impresa che adotta il regime della contabilità ordinaria.

Come già rilevato nell'analisi dei redditi di lavoro autonomo, a completamento dell'analisi dei dati fiscali è opportuno controllare anche il modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli Studi di settore, dai quali potrebbero emergere informazioni apprezzabili, specie se comparati con il resto della documentazione fiscale e contabile.

A corredo della documentazione di cui sopra, il CTU dovrà disporre degli estratti dei conti bancari di tutti gli istituti di credito rispetto ai quali l'imprenditore è correntista.

Come già riferito, acquisita tutta la documentazione, dovranno essere sviluppati una serie di prospetti contabili ed attività come appresso indicato:

- un prospetto analitico di raccordo tra i dati del bilancio contabile e quelli indicati nei quadri RG o RF del Modello Unico;
- per tutti i costi e tutti i ricavi indicati in dichiarazione, un ulteriore controllo ed incrocio con l'impianto contabile e con le risultanze bancarie;
- per le voci di costo più significative, il CTU non può esimersi da una valutazione di merito sulla congruità delle stesse, anche con l'ausilio del collegato studio di settore, dal quale emergono gli indici di coerenza e di normalità economica.
- una particolare attenzione dovrà essere prestata ad alcune poste di bilancio, come le rimanenze finali e alle fatture da emettere e da ricevere.

Successivamente, si dovrà elaborare un prospetto che includa tutte quelle voci di costo e di ricavo, che seppure indicate in dichiarazione, non generano alcun flusso finanziario (in entrata o in uscita). Si tratta di voci di costo e/o di ricavo che trovano allocazione in contabilità e in dichiarazione, in ossequio al dettato normativo delle disposizioni tributarie che regolano il Reddito d'impresa ed in ottemperanza ai principi contabili (principio della competenza). Si pensi agli ammortamenti, che seppur indicati come costi di produzione, non comportano un esborso finanziario, oppure ad una sopravvenienza passiva derivante da operazioni svolte negli anni precedenti, o comunque a costi ed a ricavi imputati in dichiarazione esclusivamente in conformità alle disposizioni del T.u.i.r..

È di assoluta utilità per il Giudice che venga redatto un ulteriore prospetto, che muovendo dai dati desumibili dai prospetti appena analizzati consenta di pervenire ad una rappresentazione dei flussi finanziari e quindi al dato più significativo ed importante per l'indagine in argomento, ovvero sia la capacità reddituale/finanziaria delle parti in causa.

f) Redditi Diversi di cui al Capo VII del D.P.R. 22/12/1986 N. 917

I redditi diversi rappresentano, come noto, una categoria di reddito residuale. Quando un determinato reddito non può essere incluso nelle altre categorie di reddito, il legislatore ha indicato, con gli artt. 67-71 T.u.i.r., l'attrazione dei redditi tassabili nell'ambito dei redditi diversi. Tale categoria reddituale concerne prevalentemente operazioni immobiliari, come le vendite di immobili, o operazioni finanziarie, come la vendita di partecipazioni in società, dalle quali scaturiscono delle plusvalenze/minusvalenze.

Anche questo paragrafo si interseca, per grandi linee, con la parte relativa alla sfera patrimoniale dei soggetti in causa e i dati che interessano nell'espletamento di tali indagini sono ugualmente rilevabili dagli atti ufficiali della conservatoria, dell'Agenzia delle Entrate e del Registro delle imprese.

È bene sottolineare, come a differenza dei redditi sopra trattati, che hanno generalmente natura continuativa, questi redditi scaturiscono da operazioni che producono una significativa liquidità finanziaria nell'anno di realizzo, ma che non necessariamente si ripeteranno negli anni a seguire con la conseguenza che ai fini del calcolo della capacità reddituale dei soggetti indagati è importante evidenziare tale ultima circostanza.

g) Redditi prodotti in forma associata di cui all'articolo 5 del D.P.R. 22/12/1986 n. 917

Al pari dell'analisi reddituale dei redditi di capitale, anche per quelli in forma associata, il CTU deve soffermarsi su una prima analisi descrittiva di tutte le partecipazioni da cui originano tali redditi intestati ai soggetti esaminati.

In particolare è di elevato valore informativo la scheda storica di tutte le società partecipate, il ruolo e la qualifica rivestita all'interno della società e l'eventuale compravendita di partecipazioni.

Queste informazioni risulteranno utili anche per la ricostruzione patrimoniale dei soggetti in esame.

In capo alla società partecipata la verifica sul reddito dichiarato sarà effettuato prevalentemente sui quadri RG e RF del modello unico, rispettivamente per le società con tenuta della contabilità semplificata e per le società con tenuta della contabilità ordinaria.

In capo ai soci, invece, occorrerà prendere in considerazione il quadro RH.

In aggiunta alle procedure indicate nel paragrafo relativo all'accertamento del reddito d'impresa, il CTU dovrà soffermarsi sulle ragioni (economiche, familiari, fiscali, commerciali, finanziarie) che hanno dato origine alla costituzione della società, in luogo di un'impresa individuale, al fine di accertare se la forma societaria sia solo uno strumento per l'eventuale occultamento di capacità reddituale e patrimoniale.

A tal proposito è utile fornire al magistrato notizie e dati su:

- utilizzo da parte dei soggetti in causa di beni strumentali, di beni mobili ed immobili intestati alla/e società (appartamenti, autovetture, etc.);
- utilizzo di carte di credito intestate alla/e società;
- utilizzo di conti correnti della/e società per pagamenti di beni, servizi o spese personali del/i soggetto/o in causa.

Inoltre è doveroso segnalare eventuali compravendite di partecipazioni della/e società partecipate, soprattutto se mirate a diminuire la quota di partecipazione, senza apparenti valide esigenze e ragioni economiche ed in assenza del materiale ed effettivo passaggio della somma di denaro.

Infine, come per le imprese individuali, si dovrà procedere ad una valutazione estimativa del valore della partecipazione detenuta.

1.8 Metodologia di analisi degli oneri deducibili e delle detrazioni di imposta

Al fine di fornire un quadro completo ai fini dell'accertamento e analisi da parte del C.T.U. della effettiva capacità patrimoniale e reddituale delle parti, anche diversa dai dati ufficiali occorrerà altresì indicare il dettaglio analitico di ogni tipologia di oneri deducibili dal reddito complessivo e degli oneri che danno luogo a detrazioni d'imposta con specifica indicazione della natura, qualità e importi dei singoli oneri.

1.9 Accertamento dell'effettivo tenore di vita antecedente alla separazione (o al divorzio)

Come accennato in premessa, la giurisprudenza di legittimità, nell'ambito dei criteri di determinazione dell'assegno di mantenimento ha statuito il principio per il quale il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio non costituisce l'unico parametro di riferimento ai fini della statuizione sull'assegno divorzile ma costituisce in astratto *"il tetto massimo della misura dell'assegno"*¹⁶, dovendo essere in ogni caso bilanciato con gli altri criteri indicati a tal fine dall'art. 5 della legge sul divorzio .

Per pervenire all'accertamento di tale parametro occorrerà utilizzare da parte del C.T.U. tutti gli strumenti sino ad ora elencati per l'accertamento della capacità reddituale del coniuge (avendo come punto di riferimento temporale i tre anni antecedenti alla separazione di fatto dei coniugi).

¹⁶ Cass. Civ. , sez. I, 5 febbraio 2014, n. 2546. In senso conforme Corte Cost., 9 febbraio 2015, n. 11.

2. Gli accertamenti patrimoniali: metodologia di accertamento

2.1 Premessa

Ai fini della consulenza tecnica il patrimonio deve essere inteso come il compendio formato dai beni immobili o porzioni degli stessi, beni mobili e mobili registrati (quali vetture, imbarcazioni, ecc.), quote societarie, danaro e titoli, diritti e crediti.

Come già riferito, nella prassi di alcuni tribunali viene già prevista in sede di introduzione del giudizio di separazione la richiesta ad entrambe le parti, anche ai fini di una loro diretta assunzione di responsabilità, una auto-dichiarazione attestante le rispettive proprietà (immobili, veicoli, altri oggetti di valore come gioielli, natanti, ecc.), e le rispettive partecipazioni societarie, i loro effettivi redditi annuali, l'entità dei propri personali risparmi e/o investimenti, ivi compresa l'attuale liquidità su tutti i conti correnti intestati o cointestati (in particolare deve essere esplicitata l'esistenza di titoli, fondi, obbligazioni, assicurazioni), nonché le spese che le parti mediamente sostengono per il ménage familiare e per le loro esigenze di vita (tasse, utenze, condominio).

Tale prassi risulta essere pienamente in linea con quanto previsto dalla disciplina in materia di separazione e divorzio, in particolare con il citato art. 5, comma 9, della L. n. 898/1970, pacificamente applicabile anche ai giudizi in tema di separazione. In tale contesto è, dunque, certamente consentito al Giudice chiedere alle parti una "auto-dichiarazione", volta a una migliore illustrazione della propria situazione patrimoniale.

Tuttavia, anche il consulente tecnico in sede di primo accesso potrebbe richiedere alle parti di fornire un'autodichiarazione in tal senso, per poi procedere alle dovute analisi ed accertamenti al fine di una corretta e completa ricostruzione del patrimonio.

2.2 Patrimonio immobiliare

Per svolgere una adeguata valutazione del patrimonio immobiliare, è necessario richiedere preliminarmente alle parti, in merito agli immobili, la seguente documentazione:

- la copia degli atti di compravendita degli stessi;
- la visura aggiornata da effettuarsi presso la competente Conservatoria in merito agli stessi, al fine di verificare gli eventuali gravami iscritti e/o trascritti nel ventennio antecedente;
- le planimetrie catastali di tale immobile;
- la copia dei certificati di conformità degli impianti;

-
- la copia di eventuali contratti di mutuo, garanzie di terzi, ecc. a garanzia del debito contratto per l'acquisto e la documentazione bancaria che certifichi il debito residuo.

Dopo aver raccolto questa documentazione, occorre valutare se ricorrere alla nomina di un tecnico ausiliario per la stima degli immobili stessi.

In via alternativa, per contenere i costi della perizia, se non vi sono particolari ragioni che impongano una verifica *in loco* dello stato degli immobili, dettate da particolari caratteristiche degli stessi o dallo stato degli stessi (deve trattarsi di immobili finiti e già censiti) con il necessario consenso dei consulenti delle parti nominati, è possibile individuare dei criteri di valutazione alternativi per determinarne il valore di mercato: quale il riferimento ai valori forniti **dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate**, che indicano un valore al metro quadro di determinati immobili sulla base delle località nelle quali si trovano e che sono pubblicate su internet su un apposito sito.

Va anche riferito come le stesse tabelle danno anche una indicazione del valore di mercato delle locazioni.

È evidente che tali parametri sono utilizzabili in linea generale, mentre, nel caso in cui vi siano situazioni particolari da stimare o accertare sarà necessario ottenere la nomina di un tecnico ausiliario.

La nomina di un tecnico ausiliario risulta certamente necessaria nel caso in cui le parti possiedano immobili al di fuori del territorio Italiano, nonostante resti opportuno e necessario considerare che lo stesso sia in grado di conoscere l'andamento del mercato locale ove è ubicato l'immobile all'estero e preventivare i costi rilevati da sostenere per effetto della trasferta che il tecnico dovrà effettuare.

Ai valori del patrimonio immobiliare determinati sulla base delle stime effettuate andranno ovviamente sottratti i valori dei debiti residui relativi ai mutui in essere.

2.3 Patrimonio mobiliare

Per una prima valutazione della consistenza del patrimonio mobiliare delle parti, in aggiunta alla già richiamata visura da effettuare presso l'Ufficio del Registro delle imprese occorre effettuare i seguenti accertamenti:

- a) Verificare la titolarità di partecipazioni societarie nonché di ditte individuali o imprese familiari riconducibili ai due coniugi***

In merito a tale analisi, è necessario effettuare tutte le visure necessarie presso il Registro delle Imprese per verificare se le parti risultino o meno titolari di quote societarie o di ditte individuali.

In particolare occorre acquisire:

- visure delle partecipazioni possedute dalla parte in altre società;
- elenco storico delle partecipazioni in altre società possedute dalla parte e cedute nel periodo interessato (al fine di verificare i conseguenti flussi finanziari);
- fascicolo storico completo (anche degli ultimi bilanci) per ciascuna delle società in cui la parte risulta avere degli interessi specifici;
- copia di tutti gli atti di rilievo (verbali di assemblee straordinarie, cessioni di ramo di azienda, cessioni di quote, cessione di partecipazioni, ecc...).

Al fine della determinazione dei redditi andranno, altresì, valutati gli incarichi di *governance* e le cariche assunte all'interno delle società.

In merito all'acquisizione della documentazione indicata in precedenza, è opportuno richiedere ai consulenti di parte un'eventuale memoria tecnica, adeguatamente documentata, che contenga le seguenti indicazioni concernenti il periodo oggetto d'indagine:

- elenco delle società nelle quali le parti avevano ed hanno avuto partecipazioni;
- elenco delle società nelle quali le parti hanno avuto incarichi in qualità di dipendenti, procuratori, amministratori, liquidatori, ecc.;
- copia dei bilanci delle società nelle quali le parti hanno avuto incarichi o partecipazioni di cui ai precedenti punti a) e b);
- copia degli atti relativi a cessioni di azienda e di partecipazione alle suddette società;
- copia della documentazione bancaria delle parti, dalle quali risulti l'accredito o l'addebito delle somme incassate o pagate a seguito delle cessioni delle partecipazioni possedute, con il relativo confronto rispetto agli atti notarili di cessione;
- copia documentazione bancaria relativa agli accrediti percepiti dalle parti in relazione agli incarichi ricevuti dalle diverse società;
- copia documentazione bancaria relativa alle eventuali cessioni od acquisti di altri beni mobili di valore appartenenti alle parti.

L'acquisizione e l'esame della summenzionata documentazione dovrà riguardare tutti gli atti relativi ai beni e antecedenti almeno un triennio rispetto al momento dell'apertura del procedimento di separazione.

La documentazione e gli atti da esaminare dovranno riguardare anche i flussi finanziari pervenuti alle parti in tali anni attinenti al patrimonio mobiliare (investimenti finanziari, saldi bancari attivi, eventuali beni mobili di valore, ecc....) che dovranno essere documentati dalle parti in una apposita memoria su richiesta del CTU.

b) *Visura presso il PRA per la verifica degli autoveicoli nella disponibilità delle parti*

Occorre inoltre effettuare le visure presso il PRA per l'individuazione degli autoveicoli di proprietà o nella disponibilità dei due coniugi, con riferimento al triennio antecedente l'apertura del procedimento di separazione: si tratta di un controllo atto a ricostruire anche il tenore di vita in costanza di matrimonio e nel periodo immediatamente successivo.

Attraverso tale visura storica è possibile individuare l'intestazione o le vendite di:

- autovetture prestigiose;
- auto storiche;
- camper;
- ecc....

c) *Visura presso il RID*

La visura presso i Registri delle Imbarcazioni da Diporto consente di verificare l'intestatario di una imbarcazione nonché eventuali iscrizioni di ipoteca e in generale tutte le trascrizioni e annotazioni presenti nei registri.

La visura deve essere richiesta presso l'Ufficio Marittimo presso cui l'imbarcazione risulta iscritta.

d) *Eventuale inventario e stima di altri beni mobili di pregio*

Può accadere in alcuni casi che, nel possesso di una delle parti, rientrino anche beni mobili di particolare pregio (oggetti d'arte preziosi, come quadri, statue, ovvero gioielli, argenti, orologi, ecc.).

In questo caso il CTU deve effettuare:

- l'inventario dei beni indicati dalle parti e presenti al momento del sopralluogo effettuato nei luoghi ove gli stessi si trovano
- una stima di tali beni avvalendosi eventualmente di un ausiliario nominato a tale scopo e specializzato nella valutazione degli oggetti inventariati.

e) Intestazione a società fiduciarie

Inoltre può accadere che partecipazioni in società di capitali ma anche beni immobili, beni mobili di rilevante valore, quali natanti di lusso ecc., siano intestati a società fiduciarie.

Nell'ambito della consulenza tecnica, laddove emergano intestazioni fiduciarie, è possibile ricorrere al Giudice affinché emetta degli ordini di esibizione per richiedere direttamente o tramite la polizia tributaria di comunicare se, tra i soggetti per i quali vi è un mandato fiduciario, sussista anche la parte indagata e, quindi, in caso di riscontro positivo, di acquisire dati, notizie, e documenti relativi al rapporto intrattenuto¹⁷.

Ulteriormente in presenza di trust costituiti dal soggetto sottoposto ad indagine patrimoniale, occorre che il Consulente tecnico d'ufficio proceda alla verifica della documentazione istitutiva, la cui esibizione dovrebbe essere possibile a seguito di ordine del Giudice.

Dall'esame della documentazione dovrebbe, poi, essere possibile rilevare l'identità del beneficiario e le utilità a questi riservate, che verrebbero a formare parte integrante del calcolo del patrimonio (e del reddito) dello stesso¹⁸.

¹⁷ GOVERNATORI, MALTAGLIATI, MARLIANI, PACINI, PILLA, " Come calcolare gli assegni di mantenimento nei casi di separazione e divorzio", Giuffrè, Milano, 2009, pag. 335 e ss.

¹⁸ GOVERNATORI, MALTAGLIATI, MARLIANI, PACINI, PILLA, " Come calcolare gli assegni di mantenimento nei casi di separazione e divorzio", Op. ult. cit..

3. Il regolamento (CE) n.4/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008

Occorre dare conto, in conclusione, dell'esistenza di strumenti volti alla tutela dei minori che devono recuperare gli alimenti dovuti da un genitore che vive all'estero e che si dimostri inadempiente. Il regolamento n. 4/2009 del Consiglio dell'Unione Europea del 18 dicembre 2008, entrato in vigore il 18 giugno 2011, ha istituito un nuovo sistema di cooperazione tra gli stati membri, chiamati a collaborare tra loro per fornire assistenza agli aventi diritto alle prestazioni alimentari¹⁹.

La normativa comunitaria prevede che ogni stato membro designi una o più autorità centrali con il compito di cooperare tra loro al fine di agevolare le procedure di recupero dei crediti alimentari provvedendo, su richiesta dell'autorità centrale di altro Paese, a fornire assistenza in relazione ad un determinato credito alimentare, richiedendo direttamente, ai sensi dell'art. 56 del regolamento, l'esazione mediante una procedura di esecuzione forzata o chiedendo, a norma dell'art. 53 del citato regolamento, di raccogliere le informazioni necessarie per determinare se una tale azione esecutiva possa essere utilmente introdotta.

In entrambe le tipologie di richieste di cooperazione, l'autorità centrale – che per l'Italia è il dipartimento della giustizia minorile del ministero della giustizia - è tenuta a svolgere, ai sensi dell'art.61 del menzionato regolamento, una adeguata attività di raccolta di informazioni presso amministrazioni e autorità pubbliche.

Più in particolare, ai sensi dell'art. 61, comma 2, del regolamento n. 4/2009, le informazioni oggetto di scambio, che sono quelle detenute dalla suddetta autorità, devono essere adeguate, pertinenti e non eccessive, e riguardano l'indirizzo del debitore o del creditore, nonché il reddito e i beni e gli estremi del datore di lavoro e dei conti bancari del debitore di crediti alimentari.

Il dipartimento della giustizia minorile del ministero della giustizia, per l'acquisizione delle predette informazioni, si avvale della collaborazione della Guardia di finanza.

¹⁹ Nelle relazioni con gli Stati esteri aderenti non comunitari si applica la Convenzione internazionale di New York adottata nell'ambito delle Nazioni Unite il 20 giugno 1956 e ratificata dall'Italia con Legge 23 marzo 1958, n.336.

4. Quesito tipo CTU contabile

Il consulente tecnico d'ufficio,

- letti gli atti, assunte tutte le informazioni ritenute opportune da acquisirsi – ove necessario ed in base alle allegazioni delle parti – presso enti privati, pubbliche amministrazioni, istituti di credito, istituti assicurativi, o altri enti ai quali, in base agli artt. 210, 213 c.p.c., viene fatto espresso obbligo di fornirle, anche quando trattasi di rapporti cointestati;
- compiuto ogni altro accertamento ritenuto opportuno, per il quale fin da ora viene espressamente autorizzato ad avvalersi – se del caso – della polizia tributaria.

Dica quale sia lo stato economico e patrimoniale da ritenersi più attendibile con riferimento ad entrambi i coniugi, evidenziando altresì per ciascuno di essi la loro attuale e più prevedibile capacità reddituale, anche diversa dai dati ufficiali. Nello specifico:

- 1) accerti l'effettivo tenore di vita dei coniugi;
- 2) accerti la consistenza del patrimonio immobiliare dei coniugi, anche se i beni risultino formalmente intestati a soggetti diversi;
- 3) accerti la partecipazione dei medesimi ad imprese e società commerciali ed il volume d'affari delle medesime imprese e società, e la sussistenza di eventuali cointestazioni (si accertino anche le partecipazioni pregresse, ove non più attuali);
- 4) acquisisca informazioni specifiche, attraverso l'interrogazione della banca dati dell'agenzia delle entrate – servizio di anagrafe tributaria dei rapporti con gli intermediari dell'agenzia delle entrate, in merito ai rapporti bancari, postali e finanziari risultanti della medesima anagrafe ed intrattenuti dai coniugi, sia personalmente che quali cointestatori, che quali semplici delegati o legale rappresentanti;
- 5) acquisisca informazioni specifiche in merito alla consistenza dei depositi bancari di cui al punto e), nel triennio (modificabile) precedente alla pronunzia del presente provvedimento, nei limiti in cui ciò sia possibile;
- 6) verifichi l'eventuale titolarità o semplice disponibilità materiale di carte di pagamento, carte di credito o di carte di debito eventualmente collegate a conti correnti bancari intestati a soggetti terzi ovvero alle imprese di cui al precedente punto 3);

Con espressa facoltà di:

- i. accedere alle banche dati tramite i gestori ai sensi dell'art. 155-quinquies delle disp. att. c.p.c.;

-
- ii. accedere alle informazioni comunicate all'Agenzia delle Entrate;
 - iii. comunicare direttamente con il magistrato per ogni necessità in merito alle attività espletate o da espletarsi.

Conclusioni

Al fine di fornire un valido supporto agli accertamenti tecnici di natura patrimoniale – reddituale nella determinazione del contributo di mantenimento dei figli e del coniuge, nelle pagine precedenti sono state definite e suggerite corrette pratiche di determinazione della posizione reddituale e patrimoniale dei coniugi da parte dell'ausiliario del Giudice cui venga richiesto di stabilire *l'an e il quantum* dell'assegno di mantenimento nell'ambito delle controversie di separazione o divorzio.

Volendo tracciare un quadro conclusivo di quanto indicato in dettaglio nelle pagine precedenti, in relazione alle indagini patrimoniali nel processo di separazione e di divorzio, è importante ricordare che:

- il giudice può disporre l'accesso alle banche dati tramite i gestori ai sensi dell'art. 155–*quinquies* disp. Att. c.p.c.;
- è possibile applicare le disposizioni speciali in materia di ricerca dei beni con modalità telematiche introdotte dal medesimo decreto (ai sensi dell'art. 155–*sexies* Disp. Att. c.p.c.);
- anche le informazioni comunicate all'Anagrafe Tributaria sono utilizzabili dall'autorità giudiziaria nei procedimenti in materia di famiglia.

Il Giudice della famiglia, come detto, può ora delegare anche tali verifiche, oltre che alla Polizia Tributaria, anche a un consulente tecnico, con l'incarico di accertare e ricostruire la situazione economico- patrimoniale per tramite della individuazione:

- dell'effettivo tenore di vita delle persone indicate;
- della consistenza del patrimonio immobiliare dei predetti soggetti "*anche se intestati a soggetti diversi*" (art. 337 ter c.c.);
- della misura dei redditi dichiarati ai competenti uffici tributari e delle imposte corrisposte;
- della partecipazione a imprese o a società commerciali ed il volume di affari delle medesime imprese o società, in particolare, la sussistenza di eventuali cointestazioni di fatto ed, eventualmente, anche le partecipazioni pregresse, ove dismesse;
- di informazioni specifiche, attraverso la interrogazione della banca dati dell'Agenzia delle Entrate – servizio anagrafe tributaria dei rapporti degli intermediari dell'Agenzia delle Entrate, in merito ai rapporti bancari, postali e finanziari risultanti dalla medesima

anagrafe ed intrattenuti dai soggetti indicati, sia personalmente, che quale cointestatario, che quale semplice delegato o legale rappresentante.

Nei casi di situazioni patrimoniali maggiormente complesse, l'autorizzazione al necessario accesso da parte del C.T.U. all'archivio dei rapporti finanziari utilizzato dalla Amministrazione consente di ottenere un quadro completo delle disponibilità economiche e patrimoniali del coniuge, impossibile da raggiungere attraverso le tradizionali indagini bancarie.